

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI
E DEL RIMBORSO DELLE SPESE
SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI**

Approvato con DCC n. 63 del 28.12.2012

In vigore dal 15.02.2013

INDICE

TITOLO I

Principi generali

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Autorizzazione delle missioni
- Art. 3 Individuazione delle missioni
- Art. 4 Svolgimento delle funzioni nel territorio comunale

TITOLO II

Soggetti abilitati alle missioni

- Art. 5 Sindaco
- Art. 6 Assessori Comunali
- Art. 7 Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 8 Consiglieri Comunali
- Art. 9 Rappresentanza organi associativi

TITOLO III

Trattamento delle missioni

- Art. 10 Rimborso delle spese di soggiorno in ambito nazionale
- Art. 11 Spese rimborsabili
- Art. 12 Rimborso delle spese viaggio
- Art. 13 Spese di ospitalità e di rappresentanza
- Art. 14 Liquidazione delle spese
- Art. 15 Anticipazioni dell'Economo

TITOLO I

Principi generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle missioni degli Amministratori comunali (Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio e Consiglieri comunali) in relazione al disposto dell'art. 84 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) come modificato dall'art. 5, comma 9, lettere a) e b) del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, e dal Decreto del Ministero dell'Interno 4 agosto 2011.

Art. 2 - Autorizzazione delle missioni

1. Le missioni degli Assessori e del Presidente del Consiglio sono autorizzate dal Sindaco quelle dei Consiglieri comunali sono autorizzate dal Presidente del Consiglio.

Art. 3 - Individuazione delle missioni

1. Ai soli fini dell'applicazione del presente regolamento, le missioni degli Amministratori si svolgono nel solo territorio nazionale.
2. Costituisce missione, che sia stata preventivamente deliberata e/o autorizzata, qualunque attività svolta dagli Amministratori al di fuori del Comune ove ha sede il rispettivo ente, direttamente e rigorosamente connessa all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, ivi compresa la partecipazione a seminari di studi, congressi, convegni e riunioni in genere, aventi attinenza con l'attività dell'Amministrazione Comunale.
3. Costituisce, altresì, missione direttamente connessa all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, la partecipazione degli Amministratori alle riunioni degli organi delle associazioni internazionali, nazionali, regionali, provinciali ed intercomunali degli enti locali di cui fanno parte.

Art. 4 - Svolgimento delle funzioni nel territorio comunale

1. Agli Amministratori che risiedono fuori del Comune di Vigodarzere ove ha sede il rispettivo Ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione ad ognuna delle sedute del Consiglio Comunale e delle Giunta Comunale, delle Commissioni consiliari e delle altre Commissioni comunali e per la presenza necessaria presso le sedi degli uffici o nelle manifestazioni pubbliche organizzate dal Comune, per lo svolgimento del mandato.

TITOLO II

Soggetti abilitati alle missioni

Art. 5 - Sindaco

1. Il Sindaco dispone le proprie missioni nell'ambito comunale, provinciale, regionale e nazionale nella sua piena autonomia e senz'altra formalità.
2. Il Sindaco, al rientro, depositerà presso la Segreteria i documenti in originale comprovanti le spese di viaggio effettivamente sostenute, oltre ad una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità, circa la durata della missione.

Art. 6 - Assessori comunali

1. Gli Assessori comunali, su autorizzazione scritta del Sindaco, possono effettuare missioni nell'ambito del territorio provinciale, regionale e nazionale.
2. Gli Assessori al rientro, depositeranno presso la Segreteria i documenti in originale comprovanti le spese di viaggio effettivamente sostenute, oltre ad una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità, circa la durata della missione.

Art. 7 - Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, previa comunicazione al Sindaco, può recarsi in missione nel territorio provinciale, regionale o nazionale, per ragioni connesse all'attività di rappresentanza istituzionale del Consiglio Comunale, ovvero, su delega del Sindaco, per rappresentare il Comune.
2. Il Presidente del Consiglio, al rientro, depositerà presso la Segreteria i documenti in originale comprovanti le spese di viaggio effettivamente sostenute, oltre ad una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità, circa la durata della missione.

Art. 8 - Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali possono recarsi in missione nel territorio provinciale, regionale e nazionale, e all'estero, per partecipare a convegni, riunioni, incontri e dibattiti in rappresentanza del Comune, su autorizzazione scritta del Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 9 - Rappresentanza organi associativi

1. Gli Assessori e i Consiglieri comunali permanentemente delegati o nominati in seno ad organismi associativi in cui è rappresentato l'Ente, sono automaticamente autorizzati a recarsi a riunioni debitamente convocate.

TITOLO III TRATTAMENTO DELLE MISSIONI

Art. 10 - Rimborso delle spese di soggiorno in ambito nazionale

1. Agli Amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino – in ambito nazionale – fuori del capoluogo del Comune ove ha sede il rispettivo Ente, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate ai sensi del successivo art. 12, è dovuto il rimborso delle spese di soggiorno in misura non superiore ai seguenti importi:
 - a) € 184,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;
 - b) € 160,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;
 - c) € 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;
 - d) € 28,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 Km. dalla sede dell'Ente di appartenenza.
2. La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio.
3. Il criterio della distanza chilometrica indicato al comma 1, lettera d), è derogato in presenza di apposita dichiarazione dell'Amministratore locale con la quale si attesta l'avvenuta consumazione di un pasto. In tal caso la misura massima del rimborso è pari ad € 58,00.
4. Le misure di cui al precedente comma 1 non sono cumulabili tra loro.

Art. 11 - Spese rimborsabili

1. Le spese effettivamente sostenute ed ammissibili per il rimborso entro i limiti di cui all'art. 10 sono:
 - le spese di alloggio
 - le spese di vitto
 - le spese sostenute per l'uso di fax, telefono, posta elettronica, solo se l'uso stesso risulta effettuato per ragioni di servizio sulla base di adeguata documentazione.

Art. 12 - Rimborso delle spese viaggio

1. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e adeguatamente documentate in occasione di missioni svolte per recarsi fuori del Comune per motivi attinenti allo svolgimento del mandato.

2. L'uso del mezzo aereo è consentito qualora sia l'unico mezzo utilizzabile per raggiungere il luogo di missione, ovvero quando via siano più mezzi alternativi se la sua utilizzazione è giustificata dalla necessità di raggiungere rapidamente il luogo di missione.
3. Il rimborso delle spese aeree avverrà nel limite del costo del biglietto di viaggio in business class o economy.
4. L'uso del mezzo ferroviario verrà rimborsato nel limite del costo del biglietto di viaggio ed eventuali supplementi e prenotazioni per la prima classe.
5. L'uso dell'autovettura di proprietà dei singoli amministratori è consentito e dà diritto ad una indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina verde per ogni chilometro percorso.
6. Oltre a quanto stabilito dal comma precedente, verranno altresì rimborsate le spese per i pedaggi autostradali e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi e autorimesse, se debitamente documentate.
7. E' consentito l'uso di taxi per i collegamenti con stazioni ferroviarie, autolinee ed aeroporti, per raggiungere alberghi, uffici e spostamenti interni alla località di missione. In tal caso è riconosciuto il rimborso della relativa spesa su prenotazione di apposita documentazione. L'utilizzo della macchina a noleggio è consentito solo nel caso di oggettiva impossibilità all'uso di mezzi pubblici o taxi.

Art. 13 - Spese di ospitalità e di rappresentanza

1. E' ammesso il rimborso delle spese di rappresentanza istituzionali derivanti da obblighi di relazione e da doveri di ospitalità nei confronti di soggetti esterni particolarmente qualificati solo se autorizzate dal Sindaco, ferma restando la compatibilità alle vigenti disposizioni normative. Le spese verranno rimborsate previa presentazione di fattura, o altro documento fiscale idoneo, firmati dall'amministratore assegnatario e recanti la specifica causale.

Art. 14 - Liquidazione delle spese

1. Il Responsabile del Settore competente dispone la liquidazione, a titolo di rimborso, delle spese sostenute sulla base della documentazione che gli interessati devono presentare (autorizzazione alla missione firmata dall'organo competente ai sensi del presente Regolamento, fatture, scontrini fiscali, ricevute, biglietti etc. in originale) ivi compresa una dichiarazione sulla durata e finalità della missione e il rendiconto relativo alle eventuali anticipazioni dell'economo.

Art. 15 - Anticipazioni dell'Economo

1. Per le missioni di cui al presente Regolamento, l'Economo è autorizzato ad anticipare la spesa presunta, qualora la stessa sia superiore ad € 30,00, sulla base di espressa richiesta dell'interessato vistata dal Sindaco.
2. Per la gestione delle anticipazioni saranno osservate le norme del Regolamento di contabilità.
3. Qualora, trascorsi dieci giorni dal compimento della missione con una anticipazione di spesa, l'interessato non abbia presentato il rendiconto, il Sindaco solleciterà l'amministratore a produrre la documentazione di cui all'art. 11 entro i successivi dieci giorni, ovvero a rimborsare l'anticipazione ricevuta. Ove l'Amministratore persista nella mancata esibizione della documentazione delle spese effettivamente sostenute, il Sindaco dispone il recupero dei fondi anticipati detraendoli da quanto maturato a favore dell'interessato per indennità di carica o gettoni di presenza.
